

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DALVIT, SPAGNOLLI, CIFARELLI, TERRACINI, BROSIO, PALA, BALBO, PINTO e FERRARI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 NOVEMBRE 1972

Abrogazione dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1970, n. 17, recante disposizioni integrative della legge 2 agosto 1967, n. 799, sull'esercizio della caccia e modifica dell'articolo 2 della predetta legge 2 agosto 1967, n. 799

ONOREVOLI SENATORI. — L'importanza degli uccelli migratori nell'equilibrio della natura e la loro utilità per le coltivazioni agricole è ormai nota a tutti; malgrado ciò, quest'anno nel nostro Paese agiscono più di mille uccellande che distruggono centinaia di migliaia di migratori.

Per quanto riguarda la cessazione definitiva dell'uccellazione, purtroppo, per varie ragioni e per la fine della precedente legislatura siamo allo stesso punto di tre anni fa.

L'uccellazione in Italia continua più o meno tollerata da una legge poco chiara. Questo fatto, non certo civile, ha suscitato pesanti critiche negli ambienti del Mercato comune. Infatti oggi, dopo l'abolizione totale da parte del Belgio dell'avicupio con legge ad effetto immediato, l'Italia è l'unico Paese del Mercato comune che con varie scuse tolleri ancora l'uccellazione.

Desideriamo perciò fare una breve cronistoria di questo problema che si trascina

da anni, senza giungere ad una soluzione definitiva. La legge 2 agosto 1967, n. 799, apportava diverse modifiche innovatrici al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche.

Una delle più importanti riguardava il terzo e quarto comma dell'articolo 8, che con la nuova legge suonavano così: « L'esercizio dell'uccellazione è consentito fino al 31 marzo 1969. Il rilascio di nuove licenze di uccellazione è sospeso dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le licenze già concesse sono prorogate di diritto sino al 31 marzo 1969 e sono soggette transitoriamente alle norme che disciplinano le licenze di caccia ». Veniva così finalmente abolita una pratica che, fonte di guadagno solo per pochi individui, rappresentava una minaccia inutilmente grave all'equilibrio ecologico del

nostro Paese con l'uccisione di decine di milioni di uccelli insettivori, oltre che un palese dispregio dei nostri impegni comunitari, tenuto conto che le piccole vittime sono tutti uccelli migratori e quindi patrimonio comune delle nazioni europee.

L'abolizione dell'uccellazione fu generalmente bene accettata anche dai cacciatori, che vedevano così eliminata una fonte di distruzione di enormi quantità di selvaggina.

Si arriva così all'estate 1969 e l'uccellazione sembrava abolita per sempre, ma purtroppo alcuni uomini politici esponenti di alcuni gruppi di uccellatori e uccellinai cercavano con tutti i mezzi sia a livello parlamentare che di interpretazione giurisprudenziale di ripristinare l'uccellazione.

Infatti nell'autunno 1969 veniva presentato al Senato un disegno di legge per il ripristino dell'uccellazione che, purtroppo, veniva approvato in giornata (28 gennaio 1970) e nel pomeriggio stesso la legge passava anche alla Commissione agricoltura e foreste della Camera dei deputati, niente meno che con procedura urgentissima. Nasceva così la legge 28 gennaio 1970, n. 17.

Così, inaspettatamente, l'opinione pubblica si trovò di fronte al fatto compiuto. La reazione fu immediata ed efficace non solo da parte dei protezionisti, ma di tutti gli strati più qualificati della pubblica opinione e, cosa ai fini pratici importantissima, di tutti gli organi di stampa più diffusi. Ci fu una gara per la raccolta di firme per l'abrogazione dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1970, n. 17. In pochi giorni furono raccolte più di 500 mila firme.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, onorevole Natali, di fronte a tale massiccia reazione e soprattutto convinto della impossibilità del controllo sugli appostamenti di uccellazione, non emanò il regolamento necessario per l'applicazione della legge e presentò, a nome del Governo, il disegno di legge n. 1545 per l'abrogazione dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1970, n. 17, recante disposizioni integrative della legge 2 agosto 1967, n. 799, sull'esercizio della caccia. Ad illustrare il punto di vista e la linea di condotta del Ministero dell'agricoltura e delle

foreste niente ci sembra più idoneo della circolare n. 105827/10.000, emessa congiuntamente, in data 20 agosto 1971, dai Ministri dell'interno e dell'agricoltura e delle foreste; per quanto riguarda la legge 28 gennaio 1970, n. 17, ed il nuovo disegno di legge n. 1545, di cui sopra si disse, questi furono illustrati dall'allora Presidente dell'8ª Commissione agricoltura del Senato, nella seduta dell'11 marzo 1971, durante la quale il disegno di legge n. 1545 fu approvato a grande maggioranza da questo ramo del Parlamento.

Intanto nell'autunno 1970, quantunque le condizioni previste dalla legge 28 gennaio 1970, n. 17, per legittimare l'uccellazione non si fossero realizzate, gli uccellatori ricominciarono ad aprire nuove uccellande a scopo pseudo-scientifico catturando centinaia di migliaia di piccoli uccelli migratori con il beneplacito dei comitati provinciali della caccia.

Per la non esistenza del regolamento esplicativo della legge del 28 gennaio 1970, n. 17, la Magistratura all'inizio non fu concorde. Alcune preture dettero una interpretazione permissiva. Altre invece vietarono l'uccellazione. Si giunse così all'estate 1971. Il Senato della Repubblica aveva approvato l'11 marzo 1971 il disegno di legge n. 1545 per l'abolizione totale dell'uccellazione ed il ministro Natali, perchè non si ripetesse l'incresciosa situazione dell'anno precedente, emanava congiuntamente al Ministero dell'interno la circolare n. 105827/10.100. Tale circolare è così chiara da eliminare qualsiasi dubbio interpretativo, ma gli uccellatori, lungi dal conformarsi, rispondono immediatamente con una intensificata reclamizzazione di fiere e mercati di uccelli.

A conferma di ciò, la Corte suprema di cassazione, in data 23 marzo 1972, con sentenza n. 4524 ribadisce che « l'esercizio dell'uccellazione non è consentito; l'inosservanza delle norme indicate costituisce il reato previsto e punito dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 1970, n. 17 ».

Benchè in tutta l'Europa l'uccellazione come forma di caccia sia stata condannata e considerata non degna di un Paese civile

e malgrado la chiara circolare del Ministro e la sentenza della Corte suprema di cassazione, gli uccellatori, appoggiati da ben definiti gruppi di industriali, di politici e di cacciatori, contro l'interesse e la volontà della maggioranza del popolo italiano, continuano indisturbati e impuniti ad esercitare l'avvicupio.

È una beffa che, dopo le solenni dichiarazioni fatte da vari Ministri del nostro Paese alle conferenze protezionistiche internazionali (Bruxelles, Stoccolma, eccetera) e le proteste giunte a Roma dalle nostre ambasciate all'estero, l'Italia non solo tolleri l'uccellazione fatta in qualche sperduta valle montana, ma abbia permesso l'agibilità di più di mille uccellande entro tutto l'arco alpino.

Le scuse per esercitare l'avvicupio sono le più varie, dalla cattura materiale a quella

pseudo-scientifica. Il risultato però è sempre disgraziatamente lo stesso: la distruzione di uccelli migratori protetti in tutta Europa e che invece da noi continuano ad essere catturati a centinaia di migliaia. È noto che presso le Camere sono giacenti vari progetti tendenti a modificare la legge sulla caccia, nei quali si comprende anche l'abolizione totale dell'uccellazione, ma riteniamo intanto opportuno che venga richiesta la procedura d'urgenza per la discussione del presente disegno di legge che riproduce quello a suo tempo approvato dal Senato, perchè diversamente, come in tanti altri casi, l'uccellazione continuerà ancora per molti anni con sempre crescente danno dell'avifauna e con l'aumento della scarsa fiducia in campo protezionistico di cui sul piano internazionale già gode purtroppo il nostro Paese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È abrogato l'articolo 1 della legge 28 gennaio 1970, n. 17, recante disposizioni integrative della legge 2 agosto 1967, n. 799, sull'esercizio della caccia.

Art. 2.

Nell'articolo 12 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, quale risulta modificato dall'articolo 2 della legge 2 agosto 1967, n. 799, è inserita dopo la lettera e) la seguente:

« f) nelle riserve è vietata ogni forma di caccia alla selvaggina migratoria ».

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.